### DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 253/2013/R/COM

# BONUS ELETTRICO E BONUS GAS PER I CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI: PRIME PROPOSTE PER UNA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 7 febbraio 2013 41/2013/E/com

#### Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con deliberazione del 7 febbraio 2013 41/2013/E/com ha avviato una indagine conoscitiva al fine di verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus di energia elettrica e gas naturale. La verifica dell'attuazione della disciplina ha, tra gli altri scopi, l'individuazione di aree di criticità nella corresponsione dei bonus e l'individuazione di possibili aree di semplificazione ed efficientamento.

Il presente documento per la consultazione, illustra i primi esiti delle attività dell'indagine conoscitiva al contempo illustra alcune proposte che mirano alla semplificazione alla rimozione di alcune criticità riscontrate.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (consumatori@autorita.energia.it) entro e non oltre il 15 luglio 2013.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione Consumatori e Utenti

> piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02 65565313-387 fax 0265565230

consumatori@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

#### **INDICE**

$P_{I}$	remessa	2
	Avvio di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina concernente il	
bo	onus elettrico e gas	4
2	Il quadro normativo di riferimento relativo al bonus elettrico e gas	5
3	I dati del bonus	9
4	Le Proposte	14
4.	1 Informazione	14
4.	2 Semplificazione: istanze di accesso al bonus e comunicazione esiti	15
4.	3 Semplificazione: obblighi di comunicazione per le aziende di distribuzione e di vendita	20
4.	4 Proposte di revisione della disciplina del bonus gas: utilizzi del gas	24
4.:	5 Proposte di modifica della modalità di corresponsione del bonus gas per forniture miste	31
4.	6 Proposte di revisione della disciplina bonus elettrico	32
4.	7 Sintesi delle proposte	33
A	llegato 1- Modello fac-simile per domanda unificata	35
A]	llegato 2 - Fac-simile di domanda di rinnovo	39

### 1 Avvio di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus elettrico e gas

- 1.1 Con la deliberazione 07 febbraio 2013 41/2013/E/com "Avvio di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina dei bonus elettrico e gas" l'Autorità ha avviato una indagine conoscitiva finalizzata a:
  - verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus da parte delle imprese di distribuzione e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale;
  - individuare la presenza di possibili aree di criticità nel processo di riconoscimento corresponsione dei bonus ai clienti finali beneficiari e negli strumenti di diffusione dell'informazione sulle modalità di accesso al bonus:
  - identificare possibili aree di efficientamento nelle modalità di corresponsione, anche al fine di facilitare l'eventuale attuazione delle misure che verranno definite per eventuali estensioni al settore idrico (c.d. "bonus acqua");
  - raccogliere maggiori informazioni sulla condizione di povertà energetica dei clienti vulnerabili;
  - segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili;
  - procedere ad una sistematizzazione della regolazione, ormai stratificata in una pluralità di provvedimenti, con la definizione di testi integrati di più facile consultazione.
- Con questo documento di consultazione si intendono avanzare alcune proposte per la semplificazione delle modalità di richiesta dei benefici associati al bonus elettrico e al bonus gas e degli oneri informativi in capo agli operatori, non vengono invece affrontati i temi dell'adeguatezza dei criteri di accesso fissati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007) e dal decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (di seguito: decreto legge185/08) alla luce delle mutate condizioni economiche di contesto che saranno invece oggetto del documento di chiusura dell'indagine conoscitiva e che necessitano di ulteriori approfondimenti. A questo riguardo l'Autorità ha affidato al Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia il compito di approfondire il tema della fuel poverty, con prevalente attenzione al profilo del disagio economico sulla base di dati statistici nazionali, con approfondimenti relativi al profilo territoriale (macro aree e singole realtà regionali), alla composizione dei nuclei familiari ed alle caratteristiche della loro dotazione tecnologica. L'analisi sarà condotta anche incrociando i dati statistici con le evidenze che emergono dall'esperienza ormai quadriennale dei bonus sociali elettrico e gas al fine di valutare in quale misura gli indicatori statistici disponibili possano aiutare a prevedere la potenziale domanda di bonus sociale e quali variabili possano eventualmente spiegare il divario fra le richieste effettive di bonus sociale e quelle potenziali. Rimane fermo che l'Autorità su questi ultimi aspetti ha solo un compito di segnalazione al Governo e al Parlamento.
- 1.3 Ai fini di questo documento di consultazione si sono essenzialmente presi in esame l'andamento delle pratiche relative al bonus sociale elettrico e gas così come registrate dal Sistema Informatico Centralizzato (di seguito: SGAte), i dati raccolti dalle imprese di distribuzione e di vendita con le raccolte annuali previste dalle deliberazioni ARG/elt 117/08

- e ARG/gas 88/09, i reclami e le segnalazioni dei clienti finali pervenute allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello) e le segnalazioni delle Associazioni dei consumatori e delle imprese sulle criticità, anche applicative, della regolazione sul bonus sociale. Si sono infine esaminati i rapporti predisposti dal Ministero del lavoro e da INPS sull'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente denominato ISEE, estraendone primi spunti.
- 1.4 Il documento, pur tenendo in conto delle proposte avanzate in alcune delle osservazioni che sono state raccolte nell'ambito della consultazione sul bonus sociale acqua, non ne tratta esplicitamente. Gli esiti del documento di consultazione 85/2013/idr saranno infatti oggetto di successivi interventi, tuttavia alcune delle soluzioni di semplificazione suggerite sono compatibili con l'eventuale introduzione del bonus sociale acqua.
- 1.5 Nei capitoli che seguono dopo un breve excursus sulla attuale disciplina del bonus elettrico e del bonus gas e sui dati relativi primi anni di implementazione, verranno illustrate alcune proposte di semplificazione alla luce delle criticità già individuate

#### 2 Il quadro normativo di riferimento relativo al bonus elettrico e gas

Accesso all'agevolazione

- 2.1 La compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica è stata prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed attuata dal decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 per essere poi estesa dal decreto legge 185/08 anche al gas naturale. I due decreti disciplinano le forme di compensazione, rispettivamente, per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (di seguito richiamata anche come bonus elettricità) e per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale (di seguito richiamata anche come bonus gas) individuando anche specifiche previsione per le famiglie numerose e attribuendo all'Autorità il compito di definire le modalità applicative di tali meccanismi di compensazione.
- 2.2 L'Autorità ha provveduto ad implementare i contenuti dei due decreti con le deliberazioni 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08) e 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09), come successivamente modificate e integrate, rendendo operativi il bonus elettricità a partire dal mese di ottobre del 2008 e il bonus gas a partire dal mese di dicembre del 2009.
- 2.3 I decreti hanno individuato quale strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus. L'ISEE¹, con due soglie differenziate per numerosità della famiglia anagrafica (ISEE non superiore a 7.500 euro, esteso a 20.000 per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico) e hanno stabilito che la compensazione deve essere adeguata al numero di componenti della famiglia anagrafica e deve essere tale da garantire indicativamente una riduzione pari al 20% per il bonus elettrico e 15% per il bonus gas della spesa media al netto delle imposte sostenuta dall'utente tipo. Inoltre per il gas naturale è stabilito che la compensazione deve tener conto anche della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e che deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche. Dalla possibilità di usufruire del bonus gas vengono escluse sia le famiglie che utilizzano gas diversi dal gas naturale, sia i clienti che utilizzano il teleriscaldamento con

<sup>1</sup> ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come successivamente modificato ed integrato. E' in corso di revisione la normativa (DPCM recante revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE).

- reti di pubblico servizio, sia i consumi derivanti da produzioni combinate di energia elettrica e gas.
- 2.4 Una disciplina specifica è prevista per i cittadini in gravi condizioni di salute che necessitano per il loro mantenimento in vita dell'utilizzo di apparecchiature elettromedicali alimentate ad energia elettrica. Da ultimo con decreto interdipartimentale del 14 settembre 2009 il bonus sociale elettrico è stato automaticamente esteso ai beneficiari della Carta acquisti (o *Social card*).
- 2.5 Infine i decreti 28 dicembre 2007 e 185/08 hanno demandato all'Autorità di stabilire alcuni aspetti di carattere tecnico-applicativo, in particolare, oltre alla individuazione della spesa media dell'utente tipo, l' Autorità deve individuare il soggetto della filiera elettrica e gas deputato a gestire ed erogare la compensazione e le modalità con cui la compensazione è trasferita al cliente finale. Altri protagonisti del complesso sistema dei bonus individuati dai decreti sono, i Comuni che ricevono le istanze e le ASL che sono richieste di certificare le gravi condizioni di salute che rendono indispensabile l'utilizzo delle apparecchiature salvavita.

#### Modalità di richiesta ed erogazione dell'agevolazione

- 2.6 L'Autorità a valle dei processi di consultazione con le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e successive integrazioni e modifiche ha definito le modalità operative per l'attuazione del bonus ed in particolare ha:
  - individuato la spesa media e l'utente tipo con riferimento alla numerosità familiare e per il gas alla zona climatica e alla categoria d'uso e di conseguenza ha definito l'ammontare su cui applicare lo sconto;
  - stabilito che il bonus sia riconosciuto dalle imprese di distribuzione attraverso l'applicazione di una componente tariffaria negativa nel caso in cui il soggetto avente diritto al bonus sia titolare di un contratto di fornitura di elettricità o di gas naturale (cliente diretto) ad uso domestico e in abitazione di residenza;
  - stabilito che l'impresa di vendita è tenuta a trasferire integralmente l'agevolazione al cliente finale, applicando la compensazione in bolletta in detrazione della quota fissa, fornendone separata evidenza;
  - previsto che il bonus sia riconosciuto con un bonifico domiciliato<sup>2</sup> erogato da Poste Italiane nel caso in cui il soggetto avente diritto sia un utilizzatore di un impianto condominiale e non sia controparte diretta di un contratto di fornitura di gas (cliente indiretto);
  - istituito la componente tariffaria AS (articolo 45, comma 45.2, lettera f) del TIT<sup>3</sup>) e la componente tariffaria GS (articolo 35, comma 35.3, lettera d) dell'RTDG<sup>4</sup>), per la copertura degli oneri di sistema derivanti dal meccanismo di compensazione.

<sup>2</sup> Si veda l'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e la deliberazione ARG/com 113/09.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il TIT il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT);

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'RTDG è la Parte II del testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, prorogato per l'anno 2013 con deliberazione 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas.

2.7 L'Autorità ha inoltre istituito, con l'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 SGAte al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento del bonus e di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti finali domestici anche in coordinamento con i Comuni ed i distributori. SGAte è stato realizzato da ANCI per tramite della sua tecnostruttura Ancitel e mette e mantiene in relazione tra loro i diversi soggetti che interagiscono per assicurare l'erogazione del bonus ai cittadini che ne abbiano titolo. Esso è inoltre accessibile dal cittadino che può controllare lo stato della sua pratica.

#### Bonus elettrico e Carta Acquisti (SICA)

- 2.8 Con delibera 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 sono state definite le modalità operative per rendere possibile l'integrazione tra (SGAte) ed il sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA) gestito da INPS. L'attivazione di flussi di scambio di informazioni tra i due sistemi ha permesso di avviare il meccanismo a partire da giugno 2011. Per i titolari di *Carta Acquisti* lo 'sconto' è riconosciuto direttamente sulla bolletta elettrica, senza che debbano farne apposita richiesta. Il diritto in automatico al *bonus elettrico*, spetta al titolare della *Carta Acquisti* o chi ne esercita la patria potestà<sup>5</sup> ed il *bonus* viene rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che INPS non faccia richiesta di cessazione.
- 2.9 Al 31 dicembre 2012 le famiglie che avevano usufruito dell'agevolazione tramite il circuito Carta acquisti, in automatico, senza dover presentate domanda di bonus, erano circa 11.400 a fronte di circa 42.000 domande inoltrate da INPS e circa 400.000 beneficiari di carta acquisti.
- 2.10 Il numero di percettori del bonus tramite questa modalità risulta particolarmente esiguo. Le motivazioni possono essere ricondotte al fatto che alcuni dei titolari percepiscono il bonus elettrico avendone già fatto domanda tramite la modalità ordinaria; ma soprattutto al fatto che, come già segnalato dall'Autorità alle istituzioni competenti, non vi è l'obbligatorietà di indicare il codice identificativo del punto di prelievo (POD) al momento della richiesta di Carta Acquisti. Tale informazione è però indispensabile per individuare la fornitura da agevolare e di conseguenza per attribuire il bonus.

#### Bonus elettrico per il disagio fisico

2.11 Da ultimo il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 prevede, all'articolo 3, comma 2, che l'Autorità sottoponga all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico possibili modalità compensative riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature elettromedicale per il mantenimento in vita. Successivamente il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature medico - terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello stesso decreto interministeriale 28 dicembre 2007. L'Autorità ha dato attuazione operativa transitoria al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute già con la delibera 117/08, prevedendo un solo livello di bonus, ma in seguito al citato decreto del Ministro della salute ha ridefinito il sistema bonus per il disagio fisico che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2013. La nuova modalità di attuazione prevede tre livelli di compensazione a cui il cliente può aver diritto sulla base dei consumi medi associabili alle apparecchiature utilizzate per il mantenimento in vita e alla loro intensità di utilizzo, secondo le informazioni derivanti da una certificazione della ASL. La nuova modalità, tenendo conto sia del tipo di apparecchiature

<sup>5</sup> Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di età pari o superiore a 65 anni e i bambini di età inferiore a 3 anni.

- che del loro utilizzo, consente di approssimare meglio i consumi medi che possono essere oggetto di compensazione.
- 2.12 Per semplicità e completezza nella Tavola 1 sono individuati i principali compiti degli attori del sistema bonus.

Tavola 1 – Gli attori del sistema bonus

Soggetto-ente	Attività svolta
Comune	Riceve le domande di compensazione presentate dagli aventi diritto. Valuta e ammette le domande verificando che il livello di ISEE sia nei limiti consentiti. Rilascia al cliente un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione.
Caf	I Centri di Assistenza Fiscale svolgono funzione di supporto ai Comuni, che possono decidere di avvalersi del loro sostegno per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione presentate dagli aventi diritto.
Asl	Rilascia i certificati attestanti le gravi condizioni di salute che richiedono l'utilizzo di macchinari elettromedicali salvavita.
SGAte	Sistema informatiche che gestisce le domande di agevolazione e consente lo scambio dei flussi informativi tra comuni e distributori per la verifica dei requisiti di ammissione alla compensazione.
Distributore	Valuta i requisiti tecnici di ammissione delle domande, restituendo un esito al sistema SGAte. Eroga la componente compensativa ai venditori per ogni punto di riconsegna intestato agli aventi diritto.
Venditore	Trasferisce la componente tariffaria compensativa, ricevuta dal distributore, al cliente finale, attraverso la bolletta.
Cassa Conguaglio	Gestisce il conto istituito per la copertura della compensazione delle spesa.  Procede al recupero delle somme indebitamente percepite dai clienti finali.  Provvede alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati.
Poste Italiane	Eroga il bonus ai clienti domestici indiretti, con l'emissione dei bonifici domiciliati. Invia le comunicazioni relative all'ammissione (o al rigetto) e al rinnovo della compensazione agli aventi diritto .
INPS	Trasmette le richieste di attivazione o di disattivazione delle agevolazioni per i soggetti beneficiari della Carta Acquisti.
SICA	Sistema informatico che gestisce Carta Acquisti, integrato con SGAte per riconoscere automaticamente il bonus ai titolari della carta.

#### 3 I dati del bonus

- 3.1 Tra le attività previste dall'indagine avviata con delibera 41/2013/E/com vi è anche quella di raccogliere maggiori informazioni sulla condizione di povertà energetica dei clienti vulnerabili ed acquisire maggiori indicazioni sul fenomeno dalla "fuel poverty" prestando prevalente attenzione al profilo del disagio economico attraverso l'esame e l'incrocio di dati statistici nazionali, con analisi e approfondimenti relativi al profilo territoriale (macro aree) e alla dotazione tecnologica. Nei paragrafi che seguono, con il limitato obiettivo di contestualizzare alcune delle proposte avanzate, verranno sintetizzate le prime analisi che mettono in relazione i dati sul bonus con quelli raccolti sull'ISEE, come già anticipato in premessa si rinvia invece al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva per una discussione più ampia dei temi della povertà energetica e della adeguatezza dei criteri di accesso al bonus.
- 3.2 La principale fonte di dati per questo documento di consultazione è rappresentato da SGATe ed è pertanto necessario premettere come nota metodologica che SGATe è una banca dati dinamica in aggiornamento continuo perché raccoglie gli esiti di azioni poste in essere da diversi soggetti e contemporaneamente. La funzione di reporting che consente di leggere in modo più ordinato i dati li congela all'ultimo giorno del mese e li rende disponibili il mese successivo sia in termini di stock che di flussi (ad esempio pratiche validate dal distributore e quindi chiuse per il sistema e pratiche nelle varie fasi di processo). I dati che sono stati utilizzati nei paragrafi che seguono sono i dati di stock congelati alla data del 31 dicembre di ogni anno, salvo che non sia diversamente specificato nel testo e si riferiscono al numero di domande ammesse a quella data, cioè alle pratiche rispetto alle quali i comuni/CAF, SGATe e i distributori, compiute le verifiche di loro competenza hanno restituito al sistema esito positivo.

Famiglie che hanno avuto almeno una agevolazione

3.3 Il numero di famiglie a cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione nel corso degli anni, cioè che hanno usufruito dei bonus elettrici o del bonus gas dall'avvio del meccanismo al 31 dicembre 2012 almeno una volta risultano 2.003.895 per l'elettrico e 1.060.791 per il gas. La crescita del numero di famiglie che hanno avuto almeno una agevolazione (se la famiglia non presenta la domanda per il rinnovo non lo percepisce più) è risultata molto accelerata nei primi anni di implementazione del bonus, ed in seguito più contenuta (Tabella 1).

Tabella 1. Famiglie a cui stata riconosciuta almeno un agevolazione

	TOTALE ELETTRICO	TOTALE GAS
2009	1.045.869	Non operativo
2010	1.495.396	683.241
2011	1.792.930	890.899
2012	2.003.895	1.060.791
2010/2009	43%	
2011/2010	20%	30%
2012/2011	12%	19%

3.4 Se ci concentriamo sulla ripartizione geografica delle famiglie a cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione possiamo vedere nelle tabelle 2 e 3 che esse risultano maggiormente

concentrate nel Sud e nelle Isole per l'elettrico e nel Sud e nel Nord Ovest per il gas. Le macro-aree Sud ed Isole sono anche quelle che stanno in percentuale aumentando meno.

Tabella 2. Famiglie cui è stata riconosciuta almeno un'agevolazione ripartite per macroaree (bonus elettrico)

	TOTALE	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE
2011	100	16,8	12,0	12,9	38,3	20,0
2012	100	17,5	12,4	13,3	37,6	19,3

Tabella 3. Famiglie cui è stata riconosciuta almeno un'agevolazione ripartite per

macro-aree (bonus gas)

	TOTALE	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE
2011	100	24,2	18,1	15,9	32,4	9,4
2012	100	25,0	18,2	16,3	31,7	8,8

Famiglie con agevolazioni in corso

3.5 Passando ad analizzare le famiglie con un bonus attivo in corso d'anno possiamo verificare dalla Tabella 4 che esse risultano nel complesso in flessione rispetto all'anno precedente sia in relazione al disagio economico elettrico sia a quello gas. Questo trend è sostanzialmente il risultato di una dinamica di ingressi che non controbilancia i clienti in uscita. Gli unici costantemente in crescita sono i bonus per disagio fisico.

Tabella 4. Famiglie con agevolazione in corso anni 2008-2012 (bonus elettrico e gas)

	TOTALE BONUS ELETTRICO	DISAGIO ECONOMICO ELETTRICO	DISAGIO FISICO	DISAGIO ECONOMICO GAS
2008	1.061.109*	1.049.173	11.936	Non attivo
2009	1.035.855	1.023.143	12.712	604.078*
2010	971.776	956.789	14.987	637.757
2011	996.090	979.327	16.763	624.717
2012	946.727	929.017	17.710	611.695

<sup>\*</sup>Anno di retroattività

In particolare per il 2011 e 2012 risulta che un numero non ridotto di soggetti che hanno usufruito almeno una volta del bonus non ha successivamente presentato domanda per il rinnovo (tabella 6). Il "tasso rinnovo" nel 2012 è pari in media al 74,4 % nell'elettrico e al 73,4% nel gas, senza differenziarsi significativamente nei due settori. Il livello di disaffezione sembra essere trasversale. Se si rapporta il "tasso di rinnovo" alla numerosità familiare e al livello di ISEE, non si registrano significative diversità per tipologia di numerosità o di livello di ISEE, salvo per una lieve prevalenza di mancati rinnovi per la fascia ISEE apicale (5.000-7.500) e nel caso dell'elettrico per la numerosità intermedia "3-4".

Tabella 5. Famiglie con bonus in corso di prima applicazione sul totale delle famiglie con agevolazioni in corso (elettrico e gas)

	DISAGIO ECONOMICO	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE				
	ELETTRICO									
2011	24,5%	32,1%	31,2%	28,1%	22,5%	21,3%				
2012	20,9%	28,6%	27,7%	26,4%	18,3%	17,4%				
	GAS									
2011	32.1	35.1	33.0	31.4	31.1	27.8				
2012	25.0	29.5	27.4	27.6	21.3	17.2				

Tabella 6. "Tasso di rinnovo": Famiglie con agevolazione in corso, di cui in corso su medesimo codice fiscale (t) / Famiglie con agevolazione in corso (t-1) per il bonus elettrico e gas

eletti ico e gas									
	DISAGIO ECONOMICO*	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE			
	ELETTRICO								
2012/2011	72.5	70,8	70,0	73,7	74,9	73,3			
GAS									
2012/2011	73,4	71,2	70,8	73,4	75,5	76,1			

<sup>\*</sup>Per il disagio fisico l'agevolazione non richiede il rinnovo per cui tutte le famiglie risultano di prima agevolazione. I dati territoriali sono però calcolati attribuendo anche un tasso di rinnovo minimo al disagio fisico che contabilizza eventuali modifiche di stato.

Tabella 7. Tasso di rinnovo per scaglioni di ISEE (2012/2011)

	- wo that it i tubbo the immo to per stugnom the 1822 (2012,2011)										
< 2.500	2.500-	5.000-	7.500-	10.000-	12.500-	15.000 -	17.500 -				
	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000				
ELETTRICO											
74,4	75,4	72,6	56,1	83,6	79,9	88,9	81,3				
	GAS										
72,9	74,8	72,5	81,9	87,1	85,6	88,0	83,5				

Tabella 8. Tasso di rinnovo per numerosità familiare (2012/2011)

abena of Lasso at Limito (o per manierosita familiare (2012/2011)										
	ELETTRICO									
Famiglie	Famiglie	1-2	3-4	Oltre 4	Totale					
numerose	non	componenti	componenti	componenti						
	numerose									
72,5	74,1	76,9	70,6	75,3	74,0					
GAS										
82,4	73,1	72	2,8	76,2	73,4					

3.7 Il fenomeno dei mancati rinnovi rappresenta una prima area di criticità che necessita di approfondimenti ulteriori, ma che difficilmente non può essere attribuita alla mancanza di informazione. Il cittadino agevolato riceve infatti in automatico una apposita comunicazione a due mesi dalla scadenza del bonus che lo avvisa che entro il mese successivo deve presentare la domanda di rinnovo. Altre motivazioni possono indurre a non ripresentare la domanda, per esempio il fatto che il livello dell'ISEE dell'anno successivo superi i limiti previsti, che lo sconto assicurato non sia percepito come significativo o che le pratiche burocratiche appaiano come troppo onerose. Queste motivazioni saranno ulteriormente indagate nell'indagine conoscitiva anche con l'aiuto dell'analisi demoscopica, nei capitoli che seguono ci limitiamo a presentare alcune proposte di semplificazione degli aspetti più amministrativi.

3.8 Un altro profilo di possibile interesse è rappresentato da come si distribuiscono le famiglie agevolate sulla base della loro numerosità. Come abbiamo già avuto modo di ricordare la spesa media dell'utente tipo su cui si applica lo sconto bonus deve tener conto del numero dei componenti della famiglia, inoltre la disciplina prevede una esplicita previsione per le famiglie con almeno 4 figli a carico (le cosiddette famiglie numerose) che godono di un trattamento specifico (ISEE fino a 20.000 euro come soglia di ammissione al sistema). Le famiglie numerose mantengono un peso costante intorno al 2,6% del totale delle famiglie agevolate nel periodo preso in esame per l'elettrico, mentre le famiglie con un maggior numero di componenti sembrano mostrare un flessione superiore alla media soprattutto nel 2012 e più forte nell'elettrico che nel gas (Tabelle 9 e 10).

Tabella 9. Famiglie per numerosità familiare con agevolazione per disagio economico in corso (bonus elettrico)

	TOTALE	Famiglie	Famiglie	Numerosità familiare		iliare
	DISAGIO	numerose	non	1-2	3-4	oltre 4
	ECONOMICO		numerose			
2009	1.023.143	20.751	1.002.392	419.912	430.436	172.795
2010	956.789	24.584	932.205	398.430	399.798	158.561
2011	979.327	25.945	953.382	421.882	398.323	159.122
2012	929.017	24.388	904.629	413.397	368.715	146.905
2010/2009	-6,5%	18,5%	-7,0%	-5,1%	-7,1%	-8,2%
2011/2010	2,3%	5,5%	2.3%	5,9%	-0,4%	0,3%
2012/2011	-5,1%	-6,0%	-5.1%-	-2,0	-7,4%-	-7,7%

Tabella 10. Famiglie con agevolazione per disagio economico in corso (bonus gas)

	TOTALE	Famiglie	Famiglie	Numerosit	à familiare
		numerose	non	fino a 4	oltre 4
			numerose		
2010	637.758	19.186	618.572	529.538	108.220
2011	624.717	18.504	606.213	520.224	104.493
2012	611.695	17.950	593.745	511.249	100.446
2011/2010	-2,0%	-3,5%	-2,0%	-1,8%	-3;4%
2012/2011	-2,1%	-3;0%	-2,1%	-1,7%	-3,9%

3.9 Infine se mettiamo in relazione le informazioni disponibili sull'ISEE con i dati del bonus risulterebbe che il numero dei soggetti che hanno richiesto dall'avvio ad oggi il bonus sono ampiamente inferiori alla platea di potenziali beneficiari, cioè dei nuclei familiari con in ISEE inferiore o uguale a 7500 euro, stimati prudenzialmente all'avvio del meccanismo. Più nello specifico nel settore elettrico con riferimento al 2012 e considerando il numero di nuclei familiari con un ISEE fino 7.500 euro emerge che circa il 32% dei nuclei potenzialmente aventi diritto sta percependo il bonus; percentuali più elevate sono registrate nelle regioni del Nordovest e del Nordest (36,5% e 41,1%) mentre le percentuali più basse sono registrate al Sud e nelle Isole (30,4% e 27,9%).

Tabella 11. Famiglie con agevolazioni in corso e nuclei familiari con ISEE fino a 7.500 Euro (bonus elettrico)

	Famiglie NORD O.		NORD E. CENTRO		SUD ISOLE	
2011	996.090	178.263	122.693	132.236	376.047	186.851

2012	946.727	176.837	119.762	133.999	349.248	166.881
	Nuclei familiari					
2011	3.091,947	408,375	274,698	410,840	1.273,578	723,654
2012	3.017.647	485.027	291.128	494.322	1.148.084	599.086
	Incidenza bonus					
2011	32,2%	43,7%	44,7%	32,2%	29,5%	25,8%
2012	31,4%	36,5%	41,1%	27,1%	30,4%	27,9%

Fonte: elaborazioni su dati SGAte e INPS

3.10 Analogamente al bonus elettrico anche per il bonus gas considerando il numero di nuclei familiari fino a 7.500 euro e confrontando tale dato con il numero di famiglie con agevolazione in corso (bonus gas) con il numero di nuclei familiari con dichiarazione sostitutiva unica (DSU) fino 7.500 Euro per i soli nuclei allacciati alla rete gas (e stimati da SILC 2011) emerge un dato medio intorno al 25% e percentuali più elevate registrate nelle regioni del Nordovest e del Nordest (35,0% e 41,5%) mentre le percentuali più basse sono registrati al Sud e nelle Isole (20.1% e 14,0%).

Tabella 12. Famiglie con agevolazione in corso e nuclei familiari fino a 7.500 Euro (bonus gas)

		NORD O.	NORD E.	CENTRO	SUD	ISOLE			
	Famiglie agevolate								
2011	624.717	149.785	109.866	99.785	202.770	62.511			
2012	611.695	150.667	106.458	102.123	195.189	57.258			
	Nuclei familiari con DSU								
2011	3.091,947	408,375	274,698	410,840	1.273,578	723,654			
2012	3.017.647	485.027	291.128	494.322	1.148.084	599.086			
	% Nuclei familiari allacciati rete gas (%, stima da SILC 2011) allacciati rete gas (%, stima da SILC 2011)								
		88,8%	88,1%	89,7%	84,4%	68,8%			
	Incidenza bonus								
2011		41,3%	45,4%	27,1%	18,9%	12;6%			
2012		35,0%	41;5%	23,0%	20,1%	14;0%			

Fonte: elaborazioni su dati SGATe e INPS

- 3.11 I dati appena commentati pongono in evidenza che molte famiglie pur avendo l'ISEE entro le soglie stabilite dai decreti non hanno richiesto il bonus; emerge anche che la ripartizione geografica delle richieste di bonus è sostanzialmente coerente con la geografia dell'ISEE, cioè è più elevata al Sud e nelle isole, anche se proprio in queste aree il grado di copertura del bonus rispetto all'ISEE si riduce in modo non trascurabile.
- 3.12 In sintesi il quadro che emerge dai primi dati proposti è che, pur in una situazione di grave difficoltà economica non si è registrato nessuna inversione di tendenza nel mondo del bonus, le famiglie agevolate sono in lieve flessione, in media un 30% delle famiglie non rinnova l'agevolazione ottenuta per un anno e ad avere accesso all'agevolazione sono fra 25% e il 30% percento dei soggetti che ne avrebbero diritto. Tutti questi temi sono da approfondire ed incrociare con altri dati statistici nell'ambito dell'indagine conoscitiva, al fine soprattutto di comprendere se i criteri di accesso al bonus definiti nel 2007 dal decreto interministeriale possano essere confermati e se gli stessi livelli di spesa media e di utente tipo non necessitino di un eventuale aggiornamento. Le proposte che seguono hanno invece l'obiettivo di introdurre alcune semplificazioni in quello che abbiamo chiamato il sistema bonus a vantaggio sia dei clienti finali che degli operatori.

#### 4 Le Proposte

#### 4.1 Informazione

- 4.1 Come evidenziato dalle Tabelle 9 e 10 del capitolo precedente emerge che molti dei nuclei familiari che potrebbero avere diritto al bonus sulla base delle loro dichiarazioni ISEE, non ne hanno fatto richiesta. Risulta poi che la situazione appare differenziata a seconda delle macroaree geografiche con un accentuarsi del fenomeno al Sud e nelle Isole.
- 4.2 Non è semplice individuare una spiegazione del comportamento rilevato, che potrebbe trovare concause in fattori diversi (ad es.: sensibilità diversa verso gli specifici valori differenziati dei bonus, procedure amministrative, eventualità di controlli su attestazioni ISEE) si può tuttavia ipotizzare che esso in parte possa dipendere anche da una carenza di informazione sulla agevolazione specifica, come per altro più volte segnalato dalle Associazioni dei consumatori, in parte dalla stessa offerta territoriale di servizi agevolati su base ISEE: risulta infatti dagli stessi rapporti sull'ISEE un effetto di trascinamento positivo legato alla possibilità di accedere a più servizi). Per misurare il livello di conoscenza dello strumento bonus, l'Autorità ha già previsto nell'ambito delle indagini demoscopiche già programmate per il triennio 2014-16 un'indagine specifica per indagare queste problematiche.
- 4.3 Dall'avvio del meccanismo del bonus elettrico sono state effettuate campagne di informazione multimediali anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati messi a disposizione dei clienti le informazioni sul sito internet dell'Autorità e di Ancitel, ed stato attivato lo Sportello. Una campagna informativa e formativa è stata effettuata anche da Ancitel coinvolgendo direttamente tutti i Comuni italiani e CAF (delegati dai Comuni).
- 4.4 Nello specifico la campagna informativa multimediale è stata sviluppata prima sul bonus elettrico (2009) e poi sul bonus gas (2010) attraverso: spot televisivi e radiofonici diffusi gratuitamente sulle reti RAI a cura della Presidenza del Consiglio, spot video sugli schermi nelle stazioni ferroviarie del circuito Grandi stazioni, distribuzione di locandine sui treni delle Ferrovie dello Stato e negli uffici postali, partecipazioni istituzionali ad eventi fieristici e a trasmissioni di intrattenimento della Rai.
- 4.5 Per le esigenze del singolo cittadino sono stati messi a disposizione il numero verde 800.166.654 dello Sportello che ha un' apposita sezione dedicata al bonus e il numero verde 803.001 di "*Linea Amica*", il network che promuove e valorizza i servizi erogati a distanza dalla Pubblica Amministrazione italiana, ideato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione in collaborazione con amministrazioni centrali, Regioni, Province e Comuni. Il solo Sportello nel periodo compreso fra gennaio 2011 e dicembre 2012 ha ricevuto 664.000 chiamate di richiesta di informazioni e di segnalazioni sul bonus. Vi è infine un obbligo in capo ai venditori di dare ampia pubblicità al bonus, anche tramite il proprio sito internet, in bolletta, nelle proposte commerciali.
- 4.6 Da ultimo nel corso del 2012 2013, il tema bonus è stato presente negli spot della campagna istituzionale sul numero verde dello Sportello per il consumatore diffusa anch'essa sulle reti Rai a cura della Presidenza del Consiglio ed è previsto che sia oggetto di interventi televisivi dedicati nell'ambito del progetto PDI (progetto diritti dei consumatori e informazione) finanziato con le sanzioni dell'Autorità per il 2013-14.
- 4.7 Anche in riferimento ai vincoli sulla spesa pubblicitaria per le pubbliche amministrazioni del D.L 78/10 l'Autorità propone di replicare le campagne radio-televisive utilizzando per quanto possibile, come in passato, prevalentemente la comunicazione istituzionale gratuita in collaborazione con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri interessati. Il bonus elettrico e gas

infatti è essenzialmente una prestazione sociale che si configura come uno sconto sulla bolletta le cui sole modalità di applicazione sono demandate all'Autorità. Propone altresì di integrare le campagne multimediali (cioè di assicurarne un effetto più pervasivo) con interventi di comunicazione mirati alle categorie più vulnerabili (ad esempio gli anziani, i disoccupati, i malati che utilizzano apparecchiature salvavita) in accordo con i territori (ad esempio attraverso accordi quadro con le Regioni) e le associazioni dei consumatori. Sotto questo profilo tuttavia l'Autorità potrà essenzialmente attivarsi per promuovere le iniziative e progettare il materiale informativo, ma l'azione sul territorio non potrà che essere svolta dai soggetti già presenti.

#### Spunti per la consultazione

- S.1. Si condivide la proposta di affiancare alla campagna istituzionale, specifiche iniziative di comunicazione orientate alle categorie più vulnerabili in coordinamento con le istituzioni competenti e le associazioni dei consumatori? Se no, per quali motivi?
- S.2. Si individuano altre proposte, che possano consentire di far conoscere il bonus alla platea dei potenziali aventi diritto?

#### 4.2 Semplificazione: istanze di accesso al bonus e comunicazione esiti

Semplificazione delle istanze: istanza unica

sempiticazione dette istanze, istanza unica

4.8 Per richiedere il bonus elettrico e il bonus gas il cliente finale domestico presenta apposita domanda presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni necessarie, riassunte dalla modulistica<sup>6</sup> predisposta dall'Autorità. In particolare attualmente la domanda deve contenere le informazioni relative al soggetto richiedente, al suo nucleo familiare e all'ISEE e informazioni che consentono di identificare le caratteristiche della fornitura su cui è richiesta l'agevolazione.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La modulistica è prevista nell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 177/08 e nell' Allegato A della deliberazione ARG/elt 88/09.

Tabella 13. Informazioni necessarie per compilare la domanda per ottenere il bonus

elettrico e/o gas

	Disagio el	ettrico	Disagi	io gas
	economico	fisico		clienti indiretti
	X	X		X
Nome, cognome e codice fiscale del richiedente	X	X	X	X
Indirizzo di residenza del richiedente	X	X	X	X
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente	X	X	Non richiesto	Non richiesto
Codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare del richiedente		X		
Indirizzo del POD o PDR da agevolare	X	X	X	X
POD o PDR (cliente diretto)	X	X	X	
PDR condominiale (cliente indiretto)			X	X
Dati identificativi dell'intestatario del contratto dell'impianto condominiale			X	X
Dati identificativi dell'intestatario del contratto di fornitura relativo al POD/PDR da agevolare	X	X	X	X
Potenza impegnata nel POD da agevolare	X	X		
Attestazione ISEE	X			•
Numero identificativo dell'attestazione ISEE	X			
Valore indicatore ISEE	X			
Data rilascio e scadenza dell'attestazione ISEE	X			
Numerosità familiare	X		X	X
Eventuale condizione di famiglia numerosa	X		X	X
Certificazione ASL		X		
Data rilascio certificazione ASL		X		
Tipo di apparecchiatura elettromedicale		X		
Intensità di utilizzo apparecchiature		X		
Autocertificazione dell'uso abitativo dei locali sottesi al PDR per il quale si richiede l'agevolazione			X	X
Autocertificazione delle categorie d'uso			X	X
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche	X	X	X	X
Codice identificativo del POD relativo alla fornitura di energia elettrica attiva presso l'abitazione di residenza in relazione alla			X	X
quale si richiede la compensazione della spesa di fornitura per il gas naturale				
Codice identificativo dell'istanza per il bonus elettrico eventualmente percepito			X	X
Impegno a comunicare le variazioni	X	X		
Tipologia di domanda(*)	X	X		

<sup>(\*)</sup> Nuova domanda, rinnovo, variazione POD, altre variazioni

4.9 La presentazione della domanda è ad accesso "continuo", non limitato quindi a finestre temporali prefissate nel corso dell'anno e ciò consente al cittadino-cliente disagiato la possibilità di accedere all'agevolazione presentando la domanda in qualunque momento dell'anno.

- 4.10 Il flusso di accessi (e di uscite) dei beneficiari del meccanismo compensativo è di conseguenza continuo nel tempo e ciò permette da un lato di evitare periodi di "affollamento" nella presentazione delle domande e dall'altro lato consente una gestione dei tempi di processazione e validazione delle domande più ordinato senza che si creino particolari congestioni sui soggetti deputati a "lavorare" le domande. Storicamente tuttavia si osserva che almeno i flussi di rinnovo sono più concentrati nel periodo "marzo giugno" perché in fase di avvio dei due bonus, presentando la domanda entro una certa data, si poteva ottenere anche una retroattività (l'anno 2008 per il bonus elettrico e l'anno 2009 per il bonus gas).
- 4.11 I clienti che ne hanno diritto possono richiedere l'agevolazione sia per la fornitura di elettricità sia per la fornitura di gas naturale. Le agevolazioni possono essere richieste ed attribuite al medesimo soggetto o a due soggetti diversi purché parte del medesimo nucleo familiare ISEE e intestatari di contratti di fornitura nella casa di residenza. Poiché il decreto legislativo 185/08, individuava fra i soggetti titolati ad ottenere il bonus gas gli stessi soggetti che avevano le condizioni di accesso previste per il bonus elettrico, SGAte ha provveduto a veicolare attraverso Poste Italiane a tutti i titolari di bonus elettrico una lettera che comunicava la possibilità di richiedere il bonus gas, l'attribuzione automatica a questi soggetti del bonus gas non era possibile perché non tutti i cittadini sono connessi ad una rete di gas naturale. Attualmente le domande per richiedere l'agevolazione sono dunque separate, cioè richiedono la compilazione di moduli separati con il relativo corredo di informazioni e di documentazione, principalmente perché il bonus gas è stato richiesto in un tempo successivo rispetto a quello elettrico.
- 4.12 Le Associazioni dei consumatori hanno più volte richiesto una semplificazione nelle procedure di accesso al bonus ed in particolare hanno richiesto un allungamento del termine di validità del bonus (attualmente 12 mesi) e la possibilità di presentare una unica domanda per il bonus elettrico e d il bonus gas visto che le condizioni di accesso in termini di ISEE e di numerosità familiare sono le stesse.
- 4.13 L'Autorità ha valutato entrambe le richieste anche in un'ottica di semplificazione. Con riferimento alla definizione della durata dell' agevolazione l'Autorità non ha poteri specifici diversi da quelli di segnalazione alle istituzioni competenti, la durata dell'agevolazione è infatti strettamente correlata alla validità della certificazione ISEE che dura un anno. Ad oggi va anche precisato che è già attivo un trattamento di maggior favore in quanto, per ridurre gli oneri di sistema, è previsto che se i requisiti ISEE richiesti sono presenti al momento della presentazione dell'istanza di bonus, essi sono considerati validi per i successivi 12 mesi, anche se la validità della certificazione ISEE (che ha validità un anno dalla data di sottoscrizione) dovesse scadere prima di tale termine.
- 4.14 Con riferimento alla possibilità di presentare una unica domanda l'Autorità. propone che tale opportunità affianchi e non sostituisca la possibilità di fare due domande separate poiché possono presentarsi situazioni in cui risulta più efficiente mantenere la separazione.
- 4.15 In un' ottica di semplificazione, per i soggetti, che ricadono nella condizione di riunire nella stessa persona fisica la titolarità sia della fornitura elettrica sia di fornitura gas<sup>7</sup> che presentino domande per ottenere entrambe le agevolazioni, l'Autorità propone di prevedere la possibilità di presentare una unica istanza, valevole per sia per la fornitura di elettricità sia per la fornitura di gas naturale. La domanda unica dovrà contenere tutti i dati relativi alle forniture da agevolare, nel rispetto delle disposizioni in vigore (Allegato 1).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Intesa come persona fisica identificata da C. F. e intestataria sia di contratto di fornitura elettrica sia di fornitura gas.

- 4.16 Il vantaggio di poter formulare una unica domanda per il cliente finale consiste nel presentare la documentazione da allegare alla domanda una unica volta<sup>8</sup> ed eventualmente nel poter contemporaneamente rinnovare entrambe le agevolazioni. La unificazione comporta un vantaggio anche per i comuni/CAF che possono inserire i dati identificativi del cliente, dell'indirizzo di residenza e della certificazione ISEE (compresi tutti i codici fiscali afferenti al nucleo ISEE) una sola volta riducendo anche la possibilità di errori materiali connessi alla stessa imputazione dati. Non emergono invece particolari efficientamenti in SGAte poiché comunque il sistema dovrà continuare ad interagire con due distributori distinti e mantenere la gestione separata dei due bonus, al fine di poter far fronte anche ad eventuali disallineamenti che si generassero qualora solo una delle due agevolazione venisse a cessare.
- 4.17 Dalla tabella 14 risulta che sono potenzialmente interessati a questa agevolazione circa l'81% dei clienti gas e il 55,9% dei clienti elettrici a cui risultano intestate entrambe le forniture

Tabella 14. Clienti che risultano godere sia del bonus elettrico che del bonus gas (aprile 2013)

	Doppie agevolazioni	In % su agevolati gas	In % su agevolati elettrici
Stesso intestatario di entrambi i contratti	490.352	81,0	55,9
Stesso nucleo familiare ma intestatari a diversi	531.605	87,7	60,6

- 4.18 Il disallineamento potrebbe verificarsi quando uno dei due distributori comunichi un esito negativo delle proprie verifiche comportando la necessità per il cliente di dover ripresentazione la domanda per una delle due forniture per eventualmente sanare delle irregolarità. A questo punto il periodo di validità dei due bonus sarà disallineato. Questo potrebbe verificarsi per una non corrispondenza fra quanto dichiarato dal cliente ed i dati in possesso del distributore (per esempio il cliente non ha volturato una delle due forniture) o per un mancato allineamento delle anagrafiche cliente di venditore e distributore. Quest'ultima possibilità dovrebbe essere limitata poiché il riallineamento delle anagrafiche venditore-distributore previsto dalla deliberazione 27 ottobre 2011 ARG/com 146/11 è stato completato nel settembre 2012, ma non può essere esclusa completamente.
- 4.19 Uno dei vantaggi della domanda unica è anche la possibilità di un rinnovo unificato. Poiché come abbiamo visto nella tabella 14 i clienti potenzialmente interessati ad un rinnovo unificato sono molto numerosi e sono attualmente titolari di agevolazioni che scadono in tempi diversi, l'Autorità propone di tenere distinto il processo di introduzione della domanda unica da quello di riallineamento dei rinnovi. In particolare propone di introdurre la domanda unica solo per coloro che richiedono i bonus per la prima volta e di procedere ad un riallineamento progressivo dei rinnovi nel rispetto del criterio di bilanciamento tra i vantaggi attesi dai clienti ed i costi di sistema. Tutta la procedura di gestione del bonus, tranne la fase ultima di erogazione, è infatti organizzata su procedure automatizzate condivise dal distributore e da SGATe, ogni modifica comporta un adeguamento del sistema informatico e genera dei costi.

18

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A titolo esemplificativo in allegato 4 il modulo unificato nel caso di fornitura individuale elettrica e gas; il fac-simile per la domanda unificata dovrà essere previsto anche per le forniture centralizzate e miste in analogia a quanto previsto per i Moduli B e C di cui all'Allegato A delibera ARG/gas 88/09 e s.m.i..

- 4.20 In particolare per l'avvio del processo di riallineamento occorre tener conto che qualora il cliente non rispetti la tempistica per il rinnovo che gli assicura la continuità della agevolazione, dovrà procedere ad una nuova domanda in discontinuità con la precedente "perdendo" almeno due mesi di agevolazione. Le domande dovrebbero perciò essere riallineate al momento della richiesta di rinnovo per il primo bonus in scadenza. Ad esempio un cliente che abbia in scadenza il bonus elettrico a marzo e quella per il gas a maggio, potrà procedere con un rinnovo unificato a marzo. Il riallineamento, seppure progressivo può comportare significativi impatti sul sistema di gestione delle pratiche, è necessario pertanto individuare delle tempistiche di implementazione coerenti anche con le necessarie modifiche al sistema informatico.
- 4.21 Dai dati della tabella 6 risulta che in media nel 2012 il 27% dei soggetti che hanno ottenuto l'agevolazione non hanno poi presentato la domanda per il rinnovo. Questo punto merita, un analisi più approfondita e per individuare più compiutamente le ragioni occorre ascoltare direttamente i protagonisti attraverso una indagine demoscopica. L'Autorità l'ha pertanto già prevista, ma per il 2014. In tempi più brevi l' Autorità propone invece di procedere, anche per quanto riguarda la domanda di rinnovo, ad una semplificazione. In particolare l'Autorità propone che nei casi in cui non siano variate né le condizioni di numerosità familiare, né quelle relative alla fornitura (contratto intestato alla stessa persona, sullo stesso punto con le stesse condizioni tecniche) per ottenere il rinnovo dell'agevolazione sia sufficiente autocertificare le condizioni sopra menzionate ed indicare il numero della dichiarazione ISEE in corso di validità. Comuni, SGAte e distributori continueranno a fare le verifiche previste sulla veridicità dell'autocertificazione (Allegato 2).

#### Comunicazioni ai clienti

4.22 Attualmente il cliente a fronte dell'esito positivo o negativo della validazione da parte del distributore della propria domanda riceve una apposita comunicazione postale. Considerati il numero di clienti coinvolti i costi associati a tali comunicazioni non sono del tutto trascurabili. Nella stragrande maggioranza dei casi il cliente a fronte della propria domanda riceve una comunicazione positiva (questa tipologia di comunicazioni rappresenta ad esempio il 56,9% del totale delle comunicazioni inviate ai clienti per il bonus elettrico), mentre nei casi in cui la domanda riceve un esito negativo dal distributore il cliente riceve una comunicazione che riporta il motivo per cui la domanda non è stata accolta in modo tale che, in caso di errori o disguidi, il cliente abbia la possibilità di rettificare eventualmente i dati non corretti o, eventualmente ripresentare la domanda in un secondo momento (queste tipologie di comunicazioni rappresentano il 6% del totale delle comunicazioni inviate sempre relative al bonus elettrico) (tabella 15). Va anche precisato che le comunicazioni sono attualmente inviate per posta ordinaria e quindi non sono del tutto scongiurabili problemi di mancata o ritardata consegna.

Tabella 15. Volumi di comunicazioni postali relative al bonus elettrico (luglio 2010 - aprile 2013)

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	Numero	%
BONUS ELETTRICO- COMUNICAZIONE DI ESITO NEGATIVO	265.210	5,9%
BONUS ELETTRICO SICA – COMUNICAZIONE DI ESITO NEGATIVO	4.945	0,1%
BONUS ELETTRICO – COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO	2.540.047	56,6%
BONUS ELETTRICO SICA – COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO	12.732	0,3%

COMUNICAZIONE DI PREAVVISO PER RINNOVO BONUS ELETTRICO	1.663.562	37,1%
Totale complessivo di comunicazioni postali	4.486.496	100%

- 4.23 L'Autorità propone anche ai fini di semplificazione di limitare le comunicazioni al cliente solo in caso di comunicazione di esito negativo (in caso di esito positivo infatti il cliente non deve fare nulla). I risparmi che si potranno conseguire dal non invio delle comunicazioni di esito positivo, potrebbero infatti essere utilizzati per rendere tracciabili le comunicazioni di esito negativo, elevando pertanto la tutela nei confronti dei clienti interessati.
- 4.24 L'Autorità propone altresì che per assicurare comunque piena informazione al cittadino sull'evoluzione della sua pratica e, soprattutto, sul periodo di agevolazione a cui ha diritto e sulla tempistica per il rinnovo, nella ricevuta che viene rilasciata ai clienti dal Comune o dal CAF al momento della presentazione della domanda ed in cui sono già presenti Id e password per l'accreditamento al portale SGAte aperto ai cittadini, venga fornito una chiaro invito ad utilizzare il portale stesso, in modo da sensibilizzare i clienti sui vantaggi di poter controllare direttamente lo stato della propria pratica. L'Autorità ritiene infatti che la limitazione dei flussi cartacei e la promozione di un accesso diretto dei soggetti interessati all'informazione in generale sia un percorso che debba essere rafforzato, anche eventualmente individuando alcuni incentivi per i clienti connessi all'utilizzo di queste modalità di informazione.

#### Spunti per la consultazione

- S.3. Si concorda con la proposta di prevedere anche la possibilità di presentare una domanda unica per le forniture di energia elettrica e gas nel caso in cui l'intestatario del contratto sia lo stesso per entrambe le forniture? Se no per quale motivo?
- S.4. Si concorda con le modalità illustrate per procedere alla fase di allineamento dei rinnovi? Si possono in alternativa individuare altre modalità? Quali?
- S.5. Si concorda con la proposta di prevedere una domanda semplificata in caso di rinnovo? Se no per quale motivo?
- S.6. Si concorda con la proposta di prevedere l'invio di una comunicazione solo in caso di esito negativo? Se no per quale motivo?
- S.7. Si concorda con la proposta di incentivare un accesso diretto alle informazione sulla propria pratica da parte del cittadino interessato? Se no per quale motivo?
- S.8. Quali incentivi potrebbero essere previsti per incentivare l'utilizzo del portale SGAte da parte dei cittadini?

### 4.3 Semplificazione: obblighi di comunicazione per le aziende di distribuzione e di vendita

4.25 Con la delibera del 7 marzo 2013 96/2013/A l'Autorità ha approvato alcune prime misure di semplificazione e di razionalizzazione degli obblighi informativi in capo agli operatori previsti dalla regolazione. All'interno di questo documento di consultazione, nei successivi paragrafi saranno illustrate alcune proposte di semplificazione e razionalizzazione degli

- obblighi di comunicazione attualmente previsti per i distributori e i venditori sul bonus elettrico e gas.
- 4.26 Tutte le imprese distributrici gas ed elettricità sono tenute a comunicare ogni anno entro il 30 novembre l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore (o a ciascun impresa all'ingrosso), con riferimento alle fatturazioni di ogni anno solare precedente come previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARG/ELT 117/08 e dall'articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 88/09.
- 4.27 Gli importi da indicare riguardano:
  - a) l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore, con riferimento alle fatturazioni riferite ai consumi di competenza dell'anno solare precedente;
  - b) per il gas il numero di punti di riconsegna interessati dall'agevolazione, distinto per tipologia di appartenenza, di cui al comma 2.3 del TIVG, con riferimento alle compensazioni validate con decorrenza nell'anno solare precedente.
- 4.28 Analogamente tutte le imprese di vendita a clienti finali di elettricità e gas naturale sono tenute a comunicare all'Autorità, sempre entro il 30 novembre, l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascun distributore (o impresa di vendita all'ingrosso), e l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti, indicando le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari ricevuti (da ciascun distributore o impresa di vendita all'ingrosso) e trasferiti ai clienti finali, con riferimento alle fatturazioni di ciascun anno solare. Anche per quanto riguarda le imprese di vendita gli importi da comunicare sono relativi alle quote di bonus ricevute ed erogate nelle fatture che contengono le quote relative al servizio di trasporto di competenza dell'anno precedente indipendentemente dalla data di fatturazione delle medesime.
- 4.29 Obiettivo delle raccolte è quindi verificare se il processo di erogazione del bonus che coinvolge diversi soggetti (distributori, venditori all'ingrosso, venditori) si svolga correttamente con la corresponsione del bonus elettrico e gas ai clienti aventi diritto.
- 4.30 Le raccolte effettuate fino ad ora (3 per il bonus elettrico e 2 per il bonus gas) hanno coinvolto tutte le imprese che hanno svolto attività di distribuzione e/o attività di vendita di gas ai clienti finali negli anni considerati. Il numero dei soggetti coinvolti nell'indagini bonus elettrico e bonus gas è particolarmente elevato poiché l' obbligo di comunicare i dati sul bonus fatturato riguarda tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno erogato o ricevuto bonus.

Tabella 16. Riepilogo di sintesi degli operatori coinvolti dalla raccolta "bonus elettrico"

	Tipologia di Operatore	Soggetti coinvolti	Soggetti che hanno comunicato i dati	Soggetti che non hanno comunicato i dati
2011	Distributori	154	144	10
	Venditori	375	318	57
2012	Distributori	143	136	7
	Venditori	395	305	90

Tabella 17. Riepilogo di sintesi degli operatori coinvolti dalla raccolta "bonus gas"

	Tipologia di Operatore	Soggetti coinvolti	Soggetti che hanno comunicato i dati	Soggetti che non hanno comunicato i dati
2011	Distributori	269	231	38
	Venditori	403	307	96
2012	Distributori	257	235	22
	Venditori	422	300	122

- 4.31 Alcune aziende di minori dimensioni sono risultate inadempienti soprattutto tra la categoria dei venditori. Le aziende coinvolte dal processo di erogazione del bonus elettrico che risultano inadempienti all'ultima comunicazione dei dati sono 7 tra i distributori e 90 tra i venditori. Le aziende coinvolte dal processo di erogazione del bonus gas che risultano inadempienti all'ultima comunicazione dei dati sono 26 tra i distributori e 122 tra i venditori. In relazione a tali imprese di vendita si è potuto effettuare solamente un controllo di coerenza rispetto alle dichiarazioni delle imprese distributrici. In relazione ai venditori inadempienti si tratta in genere di soggetti che da un lato non risultano essere percettori di ammontari di bonus da parte dei distributori e dall'altro pur avendo dichiarato nell'anagrafica degli operatori di svolgere attività di vendita a clienti finali di fatto non hanno emesso fatture per questa tipologia di clienti ovvero da venditori non coinvolti dall'erogazione del bonus.
- 4.32 Le verifiche sui dati comunicati dagli operatori in relazione al bonus sono particolarmente complesse perché:
  - per verificare la posizione di ciascun distributore occorre mettere in relazione i dati dichiarati dal distributore stesso con tutti i venditori che hanno dichiarato di avere percepito un ammontare di bonus dal distributore in oggetto, e se presenti anche con i trader:
  - per verificare la posizione di ciascun venditore occorre mettere in relazione i dati dichiarati dal venditore stesso con tutti i trader e i distributori che il venditore ha dichiarato e i dati dichiarati dai distributori.
- 4.33 Sui dati comunicati sono state pertanto effettuate verifiche di coerenza (confronto dei dati dichiarati dai distributori con i dati dichiarati dai venditori) e congruenza delle informazioni fornite dalle imprese distributrici e di vendita (per verificare che gli ammontari di bonus che le imprese distributrici dichiarano di aver fatturato a ciascuna impresa di vendita siano corrispondenti agli ammontari di bonus che ciascuna impresa di vendita dichiara di aver trasferito ai clienti finali). Per quanto riguarda le dichiarazioni dei venditori alcuni scostamenti tra gli importi ricevuti dai distributori e gli importi di bonus fatturati ai clienti sono stati motivati dai venditori stessi direttamente nella raccolta dati e non sono risultati segnali di significativo inadempimento.
- 4.34 In sintesi gli esiti delle raccolte dati fino ad ora effettuate sia per il bonus elettrico sia per il bonus gas non hanno fatto emergere scostamenti rilevanti rispetto agli ammontari di bonus trasferiti dai distributori ai venditori e grossisti e da questi ultimi ai clienti finali.
- 4.35 Alcuni casi di disallineamento nelle dichiarazioni delle imprese distributrici e di vendita oltre alle motivazioni direttamente ammesse dalle aziende di vendita sono connessi al possibile sfasamento temporale che intercorre tra il momento in cui viene effettuata la fatturazione da parte dell'impresa distributrice al venditore e quello in cui viene effettuata la fatturazione da parte dell'impresa di vendita al cliente finale. Talvolta il ritardo nei trasferimenti delle compensazioni ai clienti finali, da molti venditori è stato anche attribuito a difficoltà operative di contabilizzazione data l'assenza di standardizzazione delle fatture di trasporto e talvolta

dal formato cartaceo delle stesse. La disciplina in vigore peraltro prevede al fine di garantire piena informazione al venditore che il distributore renda disponibili in formato elettronico, a ciascun venditore, l'elenco aggiornato almeno mensilmente dei POD/PDR e dei codici fiscali dei clienti ammessi al bonus e che invii, sempre in formato elettronico, almeno in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto una comunicazione che riporti l'entità e la tipologia della compensazione, la data di decorrenza e la data di termine della compensazione nonché la data utile per il rinnovo. In caso di switching il distributore deve rendere disponibili le stesse informazioni non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di switching stesso.

- 4.36 Come già anticipato ai punti 4.26 e 4.28 l'attuale disciplina prevede che i dati riferiti all'anno n vengano trasmessi entro il 30 novembre dell'anno n+1, e se da un lato questi tempi di trasmissione consentono ai soggetti dichiaranti di disporre dei dati da comunicare, dall' altro eventuali criticità relative alla mancata tempestiva erogazione dei bonus riferiti a quel periodo possono essere già state risolte e non comparire essendo trascorso un notevole lasso di tempo.
- 4.37 Casi di mancata o ritardata erogazione di importi di bonus ai clienti sono emersi per mezzo di altri strumenti (ed in particolare attraverso SGAte che monitora i ritardi nella validazione delle istanze da parte dei distributori, o i reclami dei clienti allo Sportello del Consumatore) che segnalano più tempestivamente delle situazioni di criticità rispetto a singoli clienti o a singoli operatori (es. distributore che valida le domande in ritardo o venditore che non eroga correttamente o tempestivamente in fattura il bonus).
- 4.38 A fini di semplificazione, tenuto conto che in SGAte sono già presenti i dati che identificano il distributore, la tipologia di cliente e bonus ad esso associato (codice della tipologia di agevolazione)<sup>9</sup>, nonché la data di validazione della domanda da parte del distributore stesso, cioè la data in cui il distributore ha completato le verifiche di sua competenza e restituisce a SGAte la comunicazione che nulla osta alla erogazione del bonus, procedendo per tutti i clienti elettrici e i clienti gas diretti a fatturare la componente compensativa nella prima fattura di trasporto disponibile, l'Autorità ritiene che possa essere eliminato l'onere in capo ai distributori di adempiere alla raccolta prevedendo tuttavia al contempo che il distributore, al momento della validazione, inserisca in un apposito campo predisposto da SGAte il codice identificativo del venditore (o del grossista) come compare nell'anagrafica dell'Autorità. Il venditore da indicare sarà quello a cui viene fatturato il corrispettivo del trasporto e vengono fornite le informazioni di cui al punto 4.35. L'introduzione di questa informazione permetterebbe all'Autorità di conoscere l'importo globale del bonus comunicato da ciascun distributore a ciascun venditore o venditore all'ingrosso eliminando al meno per quanto riguarda i distributori la necessità di effettuare la raccolta dati relativa. Va anche rilevato che anche Cassa Conguaglio riceve comunicazioni sia da SGAte che dai distributori sui punti agevolati ai fini della gestione degli appositi conti costituiti per la copertura degli oneri bonus.
- 4.39 Le raccolte dati sui bonus effettuate presso i venditori forniscono una fotografia dei flussi degli importi ricevuti dai distributori e trasferiti ai clienti e dovrebbero consentire di far emergere eventuali scostamenti, ma i tempi lunghi con cui questi dati sono disponibili e la complessità dell'analisi dell'incrocio dei dati (potenzialmente i flussi possono interessare ciascun distributore con tutti i venditori e viceversa), complicata dalla presenza di venditori all'ingrosso, non rendono questo strumento particolarmente efficace rispetto all'obiettivo prefissato.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nel caso del bonus elettrico si veda la *Tabella 2 – Classificazione delle tipologie di compensazione di cui al comma* 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08; nel caso del bonus gas si veda la Tabella 3– *Classificazione delle tipologie di compensazione di cui ai commi* 7.5 e 11.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

4.40 Come abbiamo visto nella parte introduttiva i reclami dei clienti pervenuti allo Sportello sono specialmente concentrati sulla fattispecie della ritardata o mancata corresponsione per tali motivi, l'Autorità propone di mantenere la raccolta dati in capo ai venditori, ma di limitarla a quelli di maggiori dimensioni (ad es. a partire 50.000 clienti) e al contempo propone di anticiparne la scadenza al 31 maggio. L'Autorità propone inoltre di individuare forme alternative di controllo dell'erogazione del bonus da parte dei venditori di minori dimensioni, nella forma di controlli annuali a campione. Controlli ed ispezioni presso tutti gli operatori potranno essere sempre fatti anche sulla base di specifiche evidenze anche segnalate dallo Sportello, dalle associazioni dei consumatori e dai consumatori stessi.

#### Spunti per la consultazione

- S.9. Si concorda con la proposta di eliminare gli obblighi di comunicazione e i conseguenti oneri per le imprese di distribuzione? Se no per quale motivo?
- S.10. Si concorda con la proposta di completare le informazioni relative alla codifica del bonus con il Codice venditore? Se no per quale motivo?
- S.11. Si concorda con la proposta di semplificare gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di vendita e di anticiparla al 31 maggio? Se no per quale motivo?
- S.12. Si ritiene condivisibile l'individuazione di forme alternative di controllo e monitoraggio del comportamento dei venditori, come ad esempio ispezioni su segnalazione o controlli a campione? Se no, per quale motivo?

#### 4.4 Proposte di revisione della disciplina del bonus gas: utilizzi del gas

Individuazione dell'utente-tipo ai fini della quantificazione del bonus

- 4.41 Il decreto-legge n. 185/08 ha stabilito che la compensazione sulla spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale "è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché parametrata al numero dei componenti della famiglia" in modo tale da garantire indicativamente una riduzione al 15% della spesa al netto delle imposte sostenuta dall'utente tipo.
- 4.42 L'utente tipo e la spesa standard ad esso associata, sono stati individuati con la deliberazione ARG/gas 88/09 sul presupposto che il quantitativo di gas mediamente consumato differisca in funzione:
  - a) dell'utilizzo a cui è destinato il gas (categoria d'uso associata alla fornitura);
  - b) della fascia climatica <sup>10</sup> di appartenenza del punto di riconsegna;
  - c) del numero dei componenti della famiglia anagrafica.
- 4.43 Nel DCO 7/09<sup>11</sup> prodromico all'adozione deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità ha assunto, sulla base delle informazioni disponibili<sup>12</sup>, che il consumo standard dell'utente tipo, fosse pari

<sup>10</sup> Le zone climatiche, in cui sono classificati i comuni italiani a seconda delle temperature medie, sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.ne." Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10"che classifica i comuni italiani nelle zone climatiche definite.

a 1.400 smc/anno a partire dall'individuazione di questo consumo, si è poi proceduto a stimare un consumo standard per tipologia di utilizzi del gas ed in particolare per gli utilizzi domestici del gas quali gli usi di cottura cibi, di produzione di acqua calda, di riscaldamento. La stima dei consumi medi relativi ai singoli utilizzi è stata effettuata tenendo conto del variare:

- dei consumi di gas in relazione al fabbisogno termico per un appartamento medio per zona climatica, basati su alcune ipotesi semplificatrici<sup>13</sup>;
- dei consumi di gas per cottura cibi e per produzione di acqua calda in base alla numerosità familiare.
- 4.44 La differenziazione per *categoria d'uso* e *fascia climatica* ha quindi consentito di definire con maggior precisione la spesa standard associata all'utente tipo e conseguentemente ha garantito una maggiore approssimazione nella quantificazione della compensazione relativa. Si rimanda al DCO 7/09 per le considerazioni più di dettaglio<sup>14</sup>.
- 4.45 La tabella 18 illustra i consumi di gas associati ai diversi utilizzi sulla base dei criteri descritti, mentre la successiva tabella 19 evidenzia come questi si sono tradotti in compensazioni.

11 http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/09/007-09dco.htm

Ai fini della differenziazione dei consumi di gas naturale per riscaldamento in funzione delle zone climatiche è stato utilizzato l'indice che esprime il fabbisogno termico di un appartamento medio, già pubblicato dall'Autorità nella Scheda Tecnica n. 9 allegata al documento per la consultazione dell'Autorità 27 ottobre 2004. Sono stati inoltre presi in considerazione il censimento ISTAT 2001 e da un'indagine sulle famiglie italiane condotta da Eurisko/Banca d'Italia nel 2006

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Le più rilevanti riguardano le caratteristiche costruttive e dei materiali dell'appartamento medio e il cosiddetto "fattore di forma" (S/V) che esprime il rapporto tra la superficie ed il volume dell'abitazione. In considerazione del fatto che, ai fini delle elaborazioni sono stati utilizzati non i ma i rapporti tra i valori assoluti riportati in tabella e non i valori assoluti stessi si possono ritenere non rilevanti, nel presente contesto, le ipotesi sottese alla determinazione di detti valori.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Con riferimento alla numerosità familiare, il consumo di gas naturale è dipendente dal numero di persone numero di persone residenti nella stessa dimora per quanto riguarda l'utilizzo di acqua calda sanitaria. Anche l'utilizzo di gas per la cottura cibi cresce, anche se in misura meno che proporzionale, al crescere del numero di componenti la famiglia anagrafica.

Tabella 18. Consumo medio annuo di gas naturale in smc

	Famigli	a fino 4 compor	nenti			
	Zona climatica (mc/anno)					
	A/B C		D	E	F	
COTTURA E/O ACQUA CALDA (AC)	250	250	250	250	250	
RISCALDAMENTO (R)	400	650	1050	1500	2000	
COTTURA E/O ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO (ACR)	650	900	1300	1750	2250	
	Famiglia	a oltre 4 compo	nenti			
		Zona c	limatica (mc/anr	10)		
	A/B	C	D	E	F	
COTTURA E ACQUA CALDA (AC)	500	500	500	500	500	
RISCALDAMENTO (R)	550	900	1500	2100	2800	
COTTURA E ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO (ACR)	1050	1400	2000	2600	3300	

Fonte: Documento di consultazione 7/09

Tabella 19. Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€anno per punto di riconsegna- 2013)

Ammontare della compensazione per i clienti domestici		Valore in €anno per il 2013 (per Zona climatica)				
(€anno per punto di riconsegna)	Zona c	limatica				
	A/B	С	D	Е	F	
Famiglie fino a 4 comp	onenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura (AC)	39	39	39	39	39	
Riscaldamento (R)	55	77	115	152	203	
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento (ACR)	94	116	154	191	242	
Famiglie oltre a 4 com	ponenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura (AC)	62	62	62	62	62	
Riscaldamento (R)	70	108	161	211	288	
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento (ACR)	132	170	223	273	350	

4.46 Da una analisi dei dati presenti in SGAte per gli anni 2011 e 2012 il bonus gas risulta ripartito prevalente sulle categorie ACR (80,3% nel 2012) e AC( 18,3% nel 2012), mentre del tutto residuale appare la categoria R. (tabella 20). Risulta anche, come già commentato nella parte introduttiva, che le famiglie che usufruiscono del bonus sono concentrate nelle aree climatiche C, D, E e nella prima classe di numerosità (fino a 4 figli).

Tabella 20. Bonus gas in erogazione per categorie di uso del gas 2011-13

	Categoria d'uso AC		Categoria d'uso R		Categoria d'uso ACR		TOTALE
2011	105.220	16,9%	8.978	1,4%	510.519	81,7%	624.717
2012	111.679	18,3%	8.385	1,4%	491.512	80,3%	611.695
2012/2011	6,1%		-6,6%		-3,70%		-2,00%

#### Destinazione d'uso del gas naturale

4.47 Poiché, come già sottolineato, gli utilizzi del gas individuano utenti tipo diversi e quindi un diverso valore della compensazione da attribuire, la regolazione ha previsto che le autodichiarazione dei clienti sugli usi del gas in sede di presentazione della domanda di bonus, vengano verificate dal distributore. A questo riguardo, per completezza, va aggiunto che ai sensi della disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione c'è un obbligo in capo ai venditori, esplicitamente ai fini della disciplina del bonus, di dichiarare gli usi del gas così come contrattualmente definiti, questo anche per consentire al cliente di eventualmente documentare le proprie dichiarazioni.

Tabella 21: Categorie di uso di cui al comma 1.1, lettera c) deliberazione n. 157/07

Cod.	Categorie d'uso		
001	Uso cottura cibi		
002	Produzione di acqua calda sanitaria		
003	Uso cottura cibi + Produzione di acqua calda sanitaria		
006	Riscaldamento individuale/centralizzato		
007	Riscaldamento individuale + Uso cottura cibi + Produzione di acqua calda sanitaria		
800	Riscaldamento individuale + Uso cottura cibi		
009	Riscaldamento individuale + Uso cottura cibi + Produzione di acqua calda sanitaria		
010	Riscaldamento centralizzato + Uso cottura cibi + Produzione di acqua calda sanitaria		
011	Riscaldamento centralizzato + Produzione di acqua calda sanitaria		

La procedura di dettaglio<sup>15</sup> per la verifica da parte del distributore, prevede che, per ogni punto di riconsegna servito e avente titolo a beneficiare della compensazione, venga accertata la coerenza tra l'uso dichiarato dal richiedente e il profilo di prelievo effettivo primariamente controllando la corrispondenza fra le informazioni contenute nelle banche dati dei distributori e quelle fornite dal cliente. Più in particolare il comma 4.1, lettera c), e il comma 4.2, lettera e), dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 hanno stabilito che il bonus gas per i clienti domestici diretti e indiretti, è riconosciuto nei casi in cui la fornitura risulti destinata alle categorie d'uso di cui alla deliberazione 157/07<sup>16</sup> identificate con i codici 001, 002, 003, 006, 007, 008 o 009 e, per i clienti domestici indiretti, è riconosciuta nei casi in cui la fornitura sia destinata all'impianto condominiale con categorie d'uso 006, 010 o 011).

4.48 Con la deliberazione 229/2012/R/GAS l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG). Con l'entrata in vigore delle disposizioni del TISG sono state, tra l'altro, razionalizzate le categorie d'uso del gas anche per usi civili riducendone la numerosità e individuando 3 solo categorie e altrettanti profili di prelievo

27

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Determina n. 2/10 della Direzione Tariffe dell'Autorità

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Deliberazione 17 luglio 2007 n.157/07

standard. I profili standard, solo per gli usi civili, sono stati poi associati a scaglioni di consumo annuo come indicato nella tabella 22.

Tabella 22. Categorie d'uso del gas (Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/GAS)

Codice	Descrizione	Componente Termica	smc
C1	Riscaldamento	SI	< 5.000
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO	>500
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI	500->=5.000

In estrema sintesi mentre la deliberazione 157/07 definiva le categorie d'uso ed i profili sulla base degli utilizzi, indipendentemente dai consumi ad essa associabili, la nuova disciplina al contrario, almeno per il civile, individua le categorie sulla base degli scaglioni di consumo. Questo comporta che sebbene le 9 categorie d'uso previste dalla deliberazione 157/07 e precedentemente utilizzate anche i fini della disciplina del bonus gas possano essere ricondotte alle tre categorie d'uso fissate dalla nuova classificazione previste dal TISG (Tabella 23) l'esatta trasposizione delle stesse non è completamente praticabile.

Tabella 23. Transcodifica delle categorie di uso di cui al comma 1.1, lettera c) deliberazione n. 157/07

Vecchi	e categorie	Nuov	e categorie d'uso	Consumi
006*	Riscaldamento individuale/centralizzato	C1	Riscaldamento	Oltre 5.000 smc
001	Uso cottura cibi	C2	Uso cottura cibi e/o	Meno di 500 smc
002	Produzione di acqua calda sanitaria		produzione di acqua calda sanitaria	
003	Uso cottura cibi+ Produzione di acqua calda sanitaria			
007	Riscaldamento individuale+ Uso cottura cibi+ Produzione di acqua calda sanitaria	СЗ	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda	Tra 500 smc e 5.000 smc
008	Riscaldamento individuale+ Uso cottura cibi		sanitaria	
009	Riscaldamento individuale+ Uso cottura cibi+ Produzione di acqua calda sanitaria			
010*	Riscaldamento centralizzato+ Uso cottura cibi+ Produzione di acqua calda sanitaria			
011*	Riscaldamento centralizzato+ Produzione di acqua calda sanitaria			

<sup>\*</sup>Le categorie 006- 010-011 possono corrispondere a clienti indiretti (riscaldamento centralizzato)

4.49 Non è possibile infatti ricondurre le vecchie categorie, basate sull'utilizzo del gas alle nuove categorie basate sulla classificazione per consumi perché in alcuni casi non si verifica una perfetta corrispondenza in relazione al bonus. Nella nuova categoria C1 ricadono i PdR con consumi annui per riscaldamento oltre i 5.000 smc, mentre la categoria R- Riscaldamento associata all'utente tipo riscaldamento ricomprende tutti i PdR con consumi compresi tra 400 smc e 3.300 smc (a seconda delle diverse aree climatiche). La corrispondenza con la nuova categoria si verifica solo nel caso di riscaldamenti centralizzati (clienti indiretti bonus). Per

- forniture individuali, per effetto del vincolo costituito dal fatto che, ai fini dell'accesso al bonus da parte di un cliente diretto, sul PdR deve essere installato un misuratore non superiore a G6 (art. 4, comma 4.1 lettera e) Allegato A ARG/GAS 88/09) la corrispondenza non è addirittura compatibile.
- 4.50 Un secondo esempio è dato dal fatto che la categoria C1 (consumi oltre 5.000 mc/anno) si caratterizza per consumi annui maggiori della categoria C3 (consumi compresi tra 500 mc e 5.000 mc/anno), al contrario la categoria R- Riscaldamento nella disciplina del bonus gas corrisponde a consumi annui, e quindi ad un ammontare di bonus, minori di quelli associati alla ACR (che assomma gli usi per cottura cibi e produzione di acqua calda e riscaldamento); quindi se un cliente diretto nella propria domanda dichiara un uso del gas solo per riscaldamento (R-Riscaldamento) e il distributore ha riclassificato il punto nella categoria C3, applicando la trasposizione della nuova classificazione al cliente che ha richiesto il bonus corrisponderebbe un bonus di importo maggiore di quello percepito attualmente.
- 4.51 Sempre se si trasponessero le nuove categorie alla disciplina del bonus senza correttivi si verificherebbero anche casi in cui un punto di riconsegna attribuito dal distributore sulla base del TISG a C2 (consumi inferiori a 500 mc/anno) e quindi uso cottura cibi e produzione di acqua calda, possa invece corrispondere un effettivo uso del cliente per R-Riscaldamento o ACR (cottura cibi e produzione di acqua calda e riscaldamento). Questi casi possono accadere soprattutto in alcune aree del Paese che corrispondono a zone climatiche a cui sono associati bassi consumi di gas per riscaldamento. Utilizzando la nuova classificazione al cittadino andrebbe un bonus inferiore a quello percepito prima dell' entrata in vigore del nuovo TISG.

Tabella 24. Ripartizione dei bonus gas sulla base degli usi (aprile 2013)

	Zone climatiche				
Tipo fornitura	A/B	C	D	E	F
AC	12.628	40.767	19.736	41.676	428
Fino a 4 componenti	250smc - C2	250smc - C2	250smc - C2	250smc - C2	250smc- C2
Oltre 4 componenti	500smc - C3	500smc - C3	500 smc - C3	500 smc - C3	500 smc - C3
RISCALDAMENTO INDIVIDUALE	183 400smc - C2	1.306 650smc - C3	1.497 1.050smc - C3	2.041 1.500smc - C3	90 2.000smc - C3
Fino a 4 componenti Oltre 4 componenti	550sm - C3	900smc - C3	1.500smc - C3	2.100smc - C3	2.800smc - C3
ACR	12.696	106.796	136.111	199.800	5.011
Fino a 4 componenti	650 smc- C3	900 - C3	1.300 - C3	1.750 - C3	2.250 - C3
Oltre 4 componenti	1.050 smc- C3	1.400 - C3	2.000 - C3	2.600 - C3	3.300 - C3
RISCALDAMENTO CONDOMINIALE quota riscaldamento individuale - C1	7 C1	85 C1	244 C1	2.411 C1	271 C1
MISTA ACR	29	125	2.104	20.194	655
	25.543	149.079	157.588	266.122	6.455

4.52 Prendendo in considerazione i soli dati riferiti a clienti che usufruiscono del bonus gas nel 2013 articolati per area geografica e distinguendo il riscaldamento in condominiale ed

individuale, possiamo verificare che alcuni utenti più di altri sono potenzialmente impattati dagli effetti della deliberazione 229/2012/R/gas ed in particolare tutti coloro che dichiarano un utilizzo di cottura cibi ed acqua calda con numerosità familiare superiore a 4 componenti del nucleo familiare e tutti i riscaldamenti individuali. Questa stessa tabella mostra tuttavia anche un effettuo virtuoso della nuova classificazione delle categorie d'uso che individuando intervalli di consumo annuo permette anche di ricollocare più precisamente il cliente nella fascia media più vicina al suo consumo effettivo.

- 4.53 Per superare le "criticità" introdotte dal TISG all'interno della disciplina del bonus gas e le misure temporanee adottate <sup>17</sup> per sterilizzarle, l'Autorità formula una proposta di revisione del meccanismo con l'obiettivo di non richiedere ai distributori di mantenere una doppia classificazione dello stesso PDR e di assicurare ai clienti interessati lo stesso grado di tutela.
- 4.54 Attualmente la spesa media del cliente tipo che utilizza il gas per cottura cibi e acqua calda è considerata correlata alla numerosità familiare, ma indifferente rispetto all'area climatica. Queste due caratteristiche consentono di attuare una prima semplificazione. L'Autorità propone che, fatte salve tutte le altre condizioni che consentono l'accesso alla compensazione, la compensazione che attualmente corrisponde agli usi per cottura cibi ed acqua calda (AC) venga attribuita senza verifica della categoria d'uso da parte del distributore poiché si configura come uno sconto su una spesa media minima che si ritiene, ai fini del bonus, comunque associata alla esistenza di un PDR e di una fornitura attiva.
- 4.55 Dai dati delle tabelle 20 e 24 emerge altresì che i cittadini che hanno richiesto il bonus gas dichiarando un uso di solo riscaldamento sono stati stabilmente intorno all'1,4% di cui poco meno dell'1% relativo a usi di riscaldamento individuale. Va poi rilevato che in entrambi i casi, nel rispetto del criterio della spesa media per l'utente tipo, la compensazione riconosciuta è uguale per entrambe le tipologie pur variando per area climatica. I dati suggeriscono pertanto una ulteriore semplificazione. L'Autorità propone di mantenere la categoria riscaldamento solo per i riscaldamenti centralizzati, consentendo così al distributore di verificarla come categoria C1, e di far confluire il riscaldamento individuale nella categoria C3 che già attualmente, come risulta dalla tabella 24 è in grado di identificare l'insieme degli usi cottura cibi, acqua calda e riscaldamento.
- 4.56 Il cliente diretto al momento della domanda, utilizzando l'apposito modulo, dovrà dichiarare se utilizza il gas anche per riscaldamento. A fronte di una indicazione positiva, se il suo PDR sarà classificato come C3 gli verrà corrisposta la compensazione attualmente corrispondete ad ACR, in caso di risposta negativa gli verrà corrisposta la compensazione corrispondente a AC (senza la necessità che il distributore verifichi la categoria d'uso associata).
- 4.57 Il cliente indiretto, qualora sia titolare anche di un contratto di fornitura per uso cottura cibi ed acqua calda, lo indicherà nell'stanza. Il distributore verificherà la corrispondenza con la categoria C1 del punto di riconsegna del condominio e assegnerà una compensazione corrispondente all'attuale ACR.
- 4.58 Nel caso in cui il clienti dichiari di utilizzare anche il riscaldamento su un PDR che il distributore ha classificato come C2 (categoria associata a consumi inferiori a 500smc/anno) gli verrà assegnata la compensazione corrispondente alla spesa minima che approssima i suoi

\_

<sup>17</sup> Con la deliberazione 25 novembre 2010, ARG/gas 214/10 sono state introdotte nuove disposizioni relative alla verifica della categoria d'uso che stabiliscono che in caso difformità tra la categoria d'uso dichiarata dal cliente domestico nella propria istanza e quella risultante nella banca dati del distributore, e ove ciò sia l'unico motivo ostativo all'ammissione al bonus, sia riconosciuta una compensazione valutata in termini prudenziali (articolo 5, commi 5.5.1 e 5.5.2dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 come modificata dalla deliberazione ARG7gas 214/10);

consumi medi dell'anno. Ad esempio un cliente con un numero di componenti il nucleo familiare fino a 4 il cui PDR è localizzato in area climatica A/B che dichiara un riscaldamento, ma è classificato come C2, otterrà lo sconto associato alla spesa minima prevista per una famiglia con più di quattro figli che corrisponde a 500 smc/annui. Come risulta dalla tabella 24 il numero di queste eccezioni dovrebbe essere contenuto, perché limitato ai clienti localizzati in area climatica A/B che dichiarano attualmente il solo uso riscaldamento.

4.59 L'attuale aggravio per il sistema di questa semplificazione non appare significativo mentre si riducono i costi associati al mantenimento in parallelo di due modalità di classificazione dello stesso PDR e quelli connessi alle verifiche.

#### Spunti per la consultazione

- S.13. Si concorda sulla proposta di svincolare dalla verifica del distributore gli usi associati alla cottura cibi e alla produzione di acqua calda? Se no, per quale motivo?
- S.14. Si concorda con la eliminazione della categoria "Riscaldamento" per i clienti diretti, se no per quale motivo?
- S.15. Si concorda con la misura proposta in caso di non coincidenza tra la dichiarazione del cliente e la categoria d'uso assegnata dal distributore? Se no per quale motivo?

### 4.5 Proposte di modifica della modalità di corresponsione del bonus gas per forniture miste

- 4.60 La normativa attualmente in vigore stabilisce che il bonus gas possa essere erogato con modalità differenti a seconda che il cliente sia diretto od indiretto. La deliberazione ARG/gas 88/09 prevede infatti che la componente tariffaria compensativa venga corrisposta in bolletta per le forniture individuali e con bonifico domiciliato per le forniture centralizzate.
- 4.61 In particolare per i cliente diretti è previsto che il venditore trasferisca al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice, a partire dalla prima fattura utile e in quote successive nel periodo di agevolazione, mentre per i cliente indiretti, che non sono titolari di nessun contratto di fornitura essendo quest'ultimo intestato al condominio, è prevista l'erogazione della compensazione in una sola tranche tramite un bonifico postale domiciliato, all'inizio del periodo di agevolazione, quindi in anticipo rispetto all'anno che si va ad agevolare.
- 4.62 Nel caso in cui il cliente sia contemporaneamente diretto ed indiretto (quindi sia oggetto di una fornitura mista), attualmente riceve entrambe le compensazioni in bolletta sulla base di quote successive. Quest'ultima modalità di erogazione, ha tuttavia fatto emergere negli anni alcune criticità. In particolare si sono verificati casi di clienti, in particolare clienti residenti in zone climatiche E o F quindi con una quota compensativa per l'uso riscaldamento piuttosto consistente (varia nel 2013 da un minimo di 170 a un massimo di 330 euro annui), per i quali i venditori sono costretti ad emettere solo fatture a credito del cliente in quanto il totale dell'agevolazione, può risultare significativamente superiore alla spesa complessiva per gli

- utilizzi di cottura cibi ed acqua calda a cui generalmente si riferisce il contratto direttamente nella titolarità del cliente finale.
- 4.63 Al fine di superare le problematiche sopra evidenziate, si propone di modificare la modalità di corresponsione del bonus per le forniture miste, utilizzando i medesimi meccanismi di bonifico domiciliato in vigore per le forniture centralizzate. A tale fine l'Autorità propone che i clienti che hanno presentato domanda da cui risulta una fornitura mista, ottengano l'intero importo di bonus interamente attraverso lo strumento del bonifico domiciliato.
- 4.64 Tale modifica non comporta una revisione del modulo in uso (modulo B Gas), che quindi i clienti potranno continuare a utilizzare, né comporta una revisione per le domande già inserite a sistema, essa inoltre si traduce in una semplificazione sia per i distributori che per i venditori Le domande all'atto del rinnovo potranno infatti essere gestite con la nuova modalità del bonifico domiciliato, ricevendo, come per le forniture centralizzate, apposita comunicazione per il ritiro del bonifico. Alcune modifiche saranno invece necessarie nel sistema SGAte. L'impatto complessivo sul sistema di gestione delle pratiche non si configura come particolarmente oneroso, i cittadini infatti che richiedono il bonus avendo una fornitura mista ad aprile 2013 risultavano circa il 4% del totale dei soggetti agevolati.

#### Spunti per la consultazione

S.16. Si concorda con la proposta di corrispondere l'intero ammontare del bonus attraverso un bonifico postale domiciliato? Se no per quale motivo?

#### 4.6 Proposte di revisione della disciplina bonus elettrico

4.65 Per quanto riguarda il bonus elettrico per disagio economico il decreto 28 dicembre 2007) prevede che "la compensazione della spesa sia riconosciuta in ragione di un livello di potenza impegnato e di consumo di energia elettrica coerente con il numero di componenti della famiglia anagrafica e con le ordinarie apparecchiature di uso domestico", …"in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%" L'Autorità ha individuato al riguardo due livelli di potenza impegnata in attuazione del decreto corrispondenti a fino a 3kW con numerosità familiare fino a 4 componenti e fino a 4,5 kW con numerosità familiare oltre i 4 componenti, specificando che il POD interessato dalla compensazione non può avere una potenza superiore a quella massima di riferimento (art. 12, comma 1, lettera c), punto i dell'allegato A alla delibera 117/08 in vigore dal 1 gennaio 2013).

Dai dati in possesso dell'Autorità sulla distribuzione del numero di clienti per potenza impegnata riferita ai clienti di maggior tutela <sup>18</sup> risulta che il 93% dei clienti abbia una potenza impegnata fino a 3kW e il rimanente 7% dei clienti oltre i 3 kW. Per quanto riguarda i clienti che hanno richiesto il bonus ad aprile 2013 risultavano avere una potenza impegnata superiore a 3 kW solo 2.132 (per il 62% clienti con apparecchiature salvavita) pari allo 0,2% del totale dei beneficiari, mentre risultano non ammesse per potenza superiore ai limiti oltre 7.670 domande.

4.66 E' stato segnalato da alcune associazione di consumatori, non ultimo in occasione della consultazione relativa al bonus idrico, che lo stretto vincolo posto sulla coerenza fra la potenza massima attribuibile al POD e la numerosità familiare potrebbe escludere dall'agevolazione clienti finali domestici che pur dotati degli altri requisiti di accesso (ISEE e

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dati sull'indagine annuale 2011.

- residenza del titolare del contratto) siano titolari di punti di prelievo con una potenza impegnata superiore alla massima prevista, per necessità specifiche (es. alimentazione di pozzi per estrazione di acqua in abitazioni disagiate, etc., utilizzo dell'energia anche come fonte di riscaldamento).
- 4.67 Tenuto conto dei rilievi rappresentati l'Autorità, fermi restando i criteri di definizione della spesa media in coerenza con gli utilizzi di un nucleo familiare con numero variabile di componenti e il vincolo di residenza del titolare del contratto di fornitura, propone di rimuovere il limite della potenza massima effettiva attribuita al singolo POD, quale elemento determinante per l'esclusione dell'accesso all'agevolazione. Infatti i vincoli posti a fondamento del bonus così come contenuti nel decreto consentono di adottare una soluzione alternativa, che preservi il diritto alla agevolazione senza comportare un aggravio degli oneri per il sistema. L'Autorità propone in particolare che il distributore, continui a verificare la potenza impegnata sul POD ma restituisca, con riferimento alla potenza, un esito sempre positivo. Nel caso di superamento della soglia massima indicata in relazione ad una certa numerosità familiare erogherà tuttavia la compensazione attenendosi al criterio che già applica il dettato del decreto (spesa media incoerenza con la numerosità familiare): ad esempio nel caso di una famiglia anagrafica con 4 componenti e una potenza contrattualmente impegnata di 4,5 kW, non rigetterà la domanda, come avviene ora, ma erogherà il bonus commisurato alla potenza media individuata di 3 kW. Questa misura potrebbe consentire un miglior accesso alla possibilità di usufruire del bonus per disagio economico.

#### Spunti per la consultazione

S.17. Si concorda con la proposta di rimozione del limite massimo di potenza quale elemento determinante nell'esclusione dall''agevolazione? Se no per quale motivo?

#### 4.7 Sintesi delle proposte

Tavola 2. Sintesi delle proposte

INFORMAZIONE	Campagna informativa multimediale		
INFORMAZIONE	1 0		
	• Iniziative di comunicazione mirate sulle		
	categorie più vulnerabili		
UNIFICAZIONE DELLE ISTANZE	• Istanza unica per i titolari di fornitura		
	elettrica e gas		
	Riallineamento delle domande in essere		
	al momento del rinnovo		
SEMPLIFICAZIONE DOMANDA DI	Istanza di rinnovo semplificata in		
RINNOVO	presenza di determinate condizioni		
RIDUZIONE DEI FLUSSI POSTALI	Invio di comunicazione solo in caso di		
	rigetto dell'istanza		
	Promozione utilizzo portale SGAte		
RIDUZIONE OBBLIGHI	Eliminazione obbligo comunicazione		
COMUNICAZIONE DATI	dati per i distributori		
	-		
	• Limitazione degli obblighi di		
	comunicazione dati per i venditori a		
	quelli di maggiori dimensioni		

	Controlli a campione annuali		
REVISIONE CATEGORIE D'USO	<ul> <li>Eliminazione della categoria d'uso "Riscaldamento"</li> <li>Nuovi criteri di verifica per la categoria d'uso "Cottura e/o acqua calda" e pe eventuali divergenza fra quanto dichiarato dal cliente e quanto presento nella banca dati del distributore</li> </ul>		
EROGAZIONE PER FORNITURE MISTE	Bonus erogato per le forniture miste attraverso un bonifico domiciliato		
REVISIONE VINCOLO DI POTENZA	Nuovi criteri per la verifica della potenza impegnata da parte del distributore		

#### Allegato 1- Modello fac- simile per domanda unificata

#### ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA **E GAS NATURALE**

**DISAGIO ECONOMICO** 

Il/La sottoscritto/a <sup>19</sup>				
	(Cognome)	(/\	, Iome)	
nato/a a	(0.08.0.00)	, (prov), i	1,	
<u> </u>	zioni penali previste dall'a ni mendaci, ovvero di form			
	CHIE	EDE		
dell' art. 3, comma 9 de	terministeriale 28 dicembr el decreto-legge n. 185/08 di o nitura di energia elettrica	essere ammesso/a al regim	e di compensazione	
Numero componenti nu	icleo familiare <sup>20</sup>	_ 4 o più figli a carico <sup>21</sup> SI	NO	
Forniture effettuate nel	Comune		(prov)	
via/piazza			, n° civico	
edificio	scala	interno		
La presente richiesta si	configura come <sup>22</sup> :			
Nuova istanza	Variazione residenza	☐ Variazione numerosità	familiare	
Dichiarazione ISEE				
Numero identificativo attestazione ISEE Data rilascio e scadenza				
Fino a 7.500 euro	Fino a 20.000 euro			

 $<sup>^{19}</sup>$  II richiedente deve essere l'intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica.  $^{20}$ numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.

Per famiglia numerosa si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08, il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico. Per "figli a carico" si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del T.U.I.R.

Le istanze di rinnovo e variazione della numerosità famigliare sono ammesse solo se riferite al medesimi POD e PDR delle

agevolazione in corso.

#### FORNITURA ELETTRICA (SOLO USO DOMESTICO IN ABITAZIONE DI RESIDENZA)

DE1	
	otenza impegnata <sup>24</sup>
(kW):	otenza impegnata
FORNITURA GAS NATURALE (SOLO USO DOMESTI RESIDENZA	CO IN ABITAZIONE DI
RESIDENZA	
DG2	
Fornitura individuale	
Codice PDR <sup>25</sup> :	
Il gas è utilizzato anche per riscaldamento SI NO	
DG2	
Fornitura mista (individuale + condominiale)	
Codice PDR fornitura individuale:	
Codice PDR impianto condominiale:	
Intestatario dell'impianto condominiale	
Codice fiscale o Partita IVA dell'intestatario dell'impianto	
DG3	
Solo riscaldamento centralizzato	
Codice PDR fornitura centralizzata	
Intestatario dell'impianto condominiale	
Codice fiscale o Partita IVA dell'intestatario dell'impianto	
Documenti allegati:	
a: autodichiarazione	
b: documento di identità	
c: autocertificazione famiglia numerosa	

Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere "IT" riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura.
 La potenza impegnata, riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura, non può essere maggiore di 3 kW nei casi di numerosità familiare fino a 4 componenti. Tale limite è esteso a 4,5 kW nel caso di numerosità familiare oltre 4 componenti.
 Il codice PDR è il codice che identifica ogni fornitura ed è riportato in ogni bolletta.

Recapiti per eventuali comunicazioni (almer	no un campo obbligatorio)	
Tel, Cell	, fax _	
e-mail		
PRESENTAZIONE DELL'	ISTANZA MEDIANTE I	NCARICATO
La presente istanza è presentata dal sig		
	(Cognome)	(Nome)
(documento di identità n.	, rilascia	to in data / /
da	) in qualità	di delegato del richiedente.
Allo scopo si allega copia fotostatica dei se	eguenti documenti:	
Atto di delega a presentare la dichiarazion	ie	
Documento di riconoscimento del delegato	•	
(Luogo, data)		(Firma del delegato)
	nte istanza costituisce	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I. ......

#### Il/La sottoscritto/a, inoltre

#### **DICHIARA**:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
  - a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione;
  - b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici e gas, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.;
  - c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici e gas rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa,=ivi incluse le attività di controllo di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla del. dell'Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla del. ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.

(Luogo, data)	(Firma del richiedente)

#### Allegato 2 – Fac-simile di domanda di rinnovo

## ISTANZA PER IL RINNOVO DEL **REGIME DI COMPENSAZIONE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA** E GAS NATURALE

#### **DISAGIO ECONOMICO**

Il/La sottoscritto/a <sup>26</sup>			;
	(Cognome)	,	(Nome)
nato/a a		, (prov	), 1l/,
codice fiscale			
consapevole delle sanzion rilascio di dichiarazioni n			P.R. n. 445/2000 in caso di li atti falsi,
	СНІ	EDE	
			o-legge n. 185/08, e ai sensi l'ammissione al regime di
	DICH	IIARA	
Che non sono intervenute v	ariazioni		
	e del nucleo familia dro dell'istanza n	re rispetto alla dom	anda in corso, così come
	utilizzo della fornitura al quadro DE1 e DG	· ·	OD) e di gas naturale (PDR)
DATI ISEE			
n. identificativo ISEE			
Data di rilascio e scadenz	va		
fino a7.000 euro	fino a 20.000 euro		
Recapiti per eventuali com	unicazioni (almeno un	campo obbligatorio)	
Tel	, Cell	, fax _	
e-mail			

39

 $<sup>^{26}</sup>$  Il richiedente deve essere l'intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica.